

Udienza del 16/10/2019

R.G. 9198 / 2018

Il giudice della Sezione lavoro, dott. Vincenzo Maria Tedesco

**letta** l'istanza di integrazione del contraddittorio, mediante notificazione ex art. 151 c.p.c. ai soggetti controinteressati;

**visto** l'art. 151 c.p.c., in base al quale *"il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

**visto** l'art. 19, D.Lgs. 33/2013, relativo all'obbligo di pubblicazione telematica degli atti riguardanti procedure concorsuali, applicabile a tutte le informazioni ad esse connesse, ivi comprese le impugnative;

**ritenuto** che, nel caso in esame, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Agenza convenuta, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Agenza delle Dogane e dei Monopoli - previa consegna, da parte del ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico – dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di ruolo generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
4. il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

**ritenuto** di dover inoltre prescrivere che:

- a) l'Agenza delle Dogane e dei Monopoli non rimuova dal proprio sito, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un



attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta;

b) parte ricorrente provveda altresì alla inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale comunicazione;

c) dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine di 90 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento;

**fissa** l'udienza di discussione della controversia alla data del **4.3.2020, h. 9,15**, disponendo che copia del ricorso e delle presente ordinanza vengano notificate con le modalità sopradette.

**Il giudice della Sezione lavoro**  
**dott. Vincenzo Maria Tedesco**

